



CITTA' DI ASTI

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

In data 27/04/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER IL 2022. DISCIPLINA REGOLAMENTO DI VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2022

L'anno 2022 addì 27 del mese di Aprile alle ore 19.00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, presso Palazzo Civico, si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:


Nome e Cognome	Carica	Nome e Cognome	Carica
1) Maurizio Rasero	Sindaco	18) Denis Ghiglione	Consigliere
2) Walter Quinto Rizzo	Presidente Cons	19) Luigi Giacomini	Consigliere
3) Monica Amasio	Consigliere	20) Davide Giargia	Consigliere
4) Michele Anselmo	Consigliere	21) Elisabetta Lombardi	Consigliere
5) Paolo Bassi	Consigliere	22) Mario Malandrone	Consigliere
6) Giovanni Boccia	Consigliere	23) Angela Motta	Consigliere
7) Mauro Bosia	Consigliere	24) Angela Quaglia	Consigliere
8) Paride Candelaresi	Consigliere	25) Francesca Ragusa	Consigliere
9) Massimo Cerruti	Consigliere	26) Giorgio Spata	Consigliere
10) Iole Maria Chiorra	Consigliere	27) Luciano Sutera Sardo	Consigliere
11) Federico Cirone	Consigliere	28) Giovanni Trombetta	Consigliere
12) Giuseppe Dolce	Consigliere	29) Ivo Valleri	Consigliere
13) Stella Falcone	Consigliere	30) Francesca Varca	Consigliere
14) Maria Ferlisi	Consigliere	31) Martina Veneto	Consigliere
15) Gianbattista Luca Filippone	Consigliere	32) Pierfranco Verrua	Consigliere
16) Giuseppe Francese	Consigliere	33) Mario Vespa	Consigliere
17) Federico Garrone	Consigliere		

Presiede la seduta il Sig. Walter Quinto Rizzo - Presidente_Cons.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Vicario, Giuliana Dabbene.

All'inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Giuseppe Dolce, Davide Giargia, Mario Malandrone, Angela Motta, Francesca Ragusa, Giorgio Spata e Luciano Sutera Sardo.

Presenti n. 26



OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER IL 2022. DISCIPLINA REGOLAMENTO DI VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2022

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 19/04/2022, il cui testo viene di seguito riportato:

“Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull' "Ordinamento degli Enti Locali" e s.m. ed i.;

Visto l'art. 48, comma 10, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

Visto l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 *“Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”*

Premesso che:

- Il Comune di Asti con Deliberazione C.C. n. 9 del 8.2.2000 istituiva l'aliquota della Addizionale Comunale Irpef nella misura dello 0,2%.
- Con Delibera G.C. n. 545 del 29.11.2000 l'aliquota veniva aumentata allo 0,4% e tale percentuale è stata confermata dalla Giunta Comunale sino al 2012.
- Nel 2013, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 che ripristinava, a partire dal 1.1.2012, la possibilità di incrementare l'addizionale fino allo 0,8%; norma poi modificata dall'art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, il Comune con DCC n. 33 del 26/09/2013 ha stabilito per l'anno 2013 le seguenti aliquote differenziate:

•

Scaglione di reddito imponibile (euro)	Aliquota (%)
da 0 a 15.000	0,54
oltre 15.000 e fino a 28.000	0,66
oltre 28.000 e fino 55.000	0,78
oltre 55.000 e fino 75.000	0,79
oltre 75.000	0,80

E' stata inoltre prevista una fascia di esenzione nel caso in cui il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superi l'importo di euro 7.500,00. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 7.500,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

- Per l'anno 2014 si è provveduto a confermare l'applicazione prevista nel 2013, mantenendo quindi la progressività per scaglioni di reddito con soglia di esenzione sino a 7.500 euro; stessa scelta e' stata fatta nel 2015.
- La legge 27 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), al comma 26 ha previsto il blocco degli aumenti e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015. L'art. 1, comma 42 Legge di Bilancio 2017, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. La proroga inefficacia delibera aumento aliquote / addizionali è stata ulteriormente estesa all'esercizio 2018, all'articolo 1, comma 37 Legge di Bilancio 2018. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) non ha riproposto il blocco a tutte le forme di variazione di aumento dei tributi locali.
- Nel 2019 si sono mantenute le precedenti aliquote e così per il biennio 2020/2021.

Viste le modifiche introdotte al predetto art. 1 del D.lgs. n. 360/1998 dai commi da 142 a 144 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Visto in particolare l'art. 1 comma 142, lettera a), della predetta norma, ove si stabilisce che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali;

Visto in particolare l'art.1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che “...*i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività*”;

Preso atto che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato a tale criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva;

Vista la deliberazione di C.C. n. 55 del 09.12.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, esecutiva;

Richiamata la Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, che, all'art. 1 comma 2 ha rimodulato, a far data dal 1 gennaio 2022, le aliquote IRPEF 2022 che passano dai precedenti cinque scaglioni a quattro:

Nuovi scaglioni (euro)	Aliquote
Fino a 15.000	23%
Da 15.000,01 a 28.000	25%
Da 28.000,01 a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%

Visto il comunicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del 17.02.2022 che stabiliva per i comuni in cui sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale IRPEF differenziate per scaglioni di reddito l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1;

Ritenuto opportuno provvedere a rimodulare, per l'anno 2022, le aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF, deliberate nel 2013 e confermate sino al 2021 nella seguente misura, sulla base dei nuovi scaglioni di reddito:

Scaglione di reddito imponibile (euro)	Aliquota (%)
da 0 a 15.000	0,54
oltre 15.000 e fino a 28.000	0,66
oltre 28.000 e fino 50.000	0,78
oltre 50.000	0,79

E' stata prevista una fascia di esenzione nel caso in cui il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superi l'importo di euro 7.500,00. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 7.500,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purché non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Richiamato l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che prevede il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare la aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate del Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio per l'acconto dell'addizionale già versato;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m. ed i. dal Dirigente del Settore economico-finanziario sotto i profili tecnico e contabile;

Con riserva di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo 267/2000;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 D.lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per la necessità di adempiere alla scadenza di legge;

Su proposta dell'Assessore Renato Berzano,

LA GIUNTA

a voti favorevoli espressi all'unanimità formula la presente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni descritte in premessa ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997 il *“Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”*, Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di fissare per il 2022, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, differenziate ed articolate secondo i quattro scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale, così come recentemente modificati dalla Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e precisamente in misura pari a:
 - 0,54 per cento fino a 15.000,00 euro;
 - 0,66 per cento oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
 - 0,78 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
 - 0,79 per cento oltre 50.000,00;
3. di precisare che l'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento). Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo;
4. Di dare atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2022 nonché, in assenza di modifiche, per le annualità successive sulla base del disposto dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
5. Di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinques, della Legge n. 44 del 26.04.2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, e successive modificazioni, la presente deliberazione di fissazione per l'anno 2022 delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, deve essere inviata, per via telematica, mediante il portale del federalismo fiscale, entro il termine di 30 giorni, dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico.”

OMISSIS

Ultimata la presentazione da parte dell'Assessore competente, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del Comune di Asti in data 22 aprile 2022,

con 20 voti favorevoli e l'astensione di 6 consiglieri (Anselmo, Bosia, Cerruti, Ferlisi, Quaglia, Veneto) espressi in forma palese, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la soprariportata proposta della Giunta Comunale.

Infine, per le motivazioni indicate nelle premesse della proposta di deliberazione, con successiva votazione, con 20 voti favorevoli e l'astensione di 6 consiglieri (Anselmo, Bosia, Cerruti, Ferlisi, Quaglia, Veneto), espressi in forma palese, per alzata di mano, si dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA in data 29/04/2022
RIZZO WALTER QUINTO in data 05/05/2022



CITTA' DI ASTI

**Attestazione di avvenuta pubblicazione ed esecutività
Delibera Consiglio Com.le n. 25 del 27/04/2022**

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DETERMINAZIONE ALIQUOTE
 PER IL 2022. DISCIPLINA REGOLAMENTO DI VARIAZIONE
 DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2022

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 05/05/2022 al 04/06/2022.

La stessa è divenuta esecutiva in data 16/05/2022 per decorrenza del termine prescritto dall'articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Asti, 8 giugno 2022

Il Vice Segretario Generale Vicario
Giuliana Dabbene

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA in data 08/06/2022